



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure
SEZIONE TECNICA

ORDINANZA n° 211/2016

Argomento: Proroga Ordinanza n. 155/2016 – LAVORI DI RESTRINGIMENTO DELL'IMBOCCATURA DEL PORTO TURISTICO DI CHIAVARI;

Località: Imboccatura porto di Chiavari (GE);

Periodo: dalle ore 06.00 del giorno 05.09.2016 alle ore 19.00 del 15.10.2016;

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure:

- VISTA** la propria precedente Ordinanza n. 155/2016 emessa in data 11 Luglio 2016;
- VISTA** l'istanza in data 01.09.2016 della soc. S.IM.E.S. Tigullio S.r.l., con la quale richiede la proroga dell'ordinanza n. 155/2016 per ulteriori 40 giorni;
- VISTO** il messaggio n. 15531 in data 02/09/2016 con il quale si richiedeva al Comando in Capo del dipartimento Militare Marittimo della Spezia la prosecuzione dell'avviso ai naviganti prot. 11870 del 11.07.2016;
- VISTA** la nota dell'Ufficio Locale Marittimo di Chiavari in data 03/09/2016 con la quale viene espresso parere favorevole alla proroga dell'Ordinanza n° 155/2016;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione, interdichino temporaneamente la zona di mare interessata dai lavori in questione;
- VISTI** gli artt. 17 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

Le disposizioni impartite con L'Ordinanza n° 155/2016 datata 11/07/2016 in premessa citata, integralmente richiamate dal presente provvedimento, sono da ritenersi prorogate fino al giorno 15 Ottobre 2015.

E' fatto obbligo al richiedente di munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Articolo 2

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo n. 171/05.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/santamargheritaligure, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Santa Margherita Ligure, 05/09/2016

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Elisa PETROSINO